

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura N. 81 15 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RICHETTI, AIMI, MAN-DINI, CEVENINI, BARTOLINI, MAZZOTTI, CORRADI

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N.25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N.15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N.9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

Oggetto assembleare n. 1473

Relazione

Il presente progetto di legge intende revisionare la vigente disciplina degli istituti di garanzia, e apporta, pertanto, numerose e significative modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2003, n.25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova disciplina del Difensore civico), alla Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e alla Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna".

Diverse sono le ragioni ispiratrici del presente progetto: in primo luogo, cercare, ove possibile, di rendere uniforme ed omogenea la normativa che disciplina l'attività del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, trattandosi, di fatto, di figure che assolvono tutte a funzioni di tutela e di difesa del cittadino, sia pure in relazione a differenti contesti e ambiti di competenza.

In secondo luogo, si è voluto migliorare l'esercizio concreto delle funzioni da parte di ciascuno dei tre istituti di garanzia sopra visti, creando (con l'art.9 del P.d.L.) una struttura specificamente destinata ad operare a supporto degli organi di garanzia stessi, la cui dotazione organica, deliberata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, può essere integrata mediante l'apporto di altri uffici regionali, o mediante la collaborazione di soggetti esterni di comprovata esperienza, in modo da consentire un adeguato soddisfacimento delle istanze presentate di volta in volta dall'utenza.

Inoltre, stante l'esigenza, particolarmente avvertita in questo momento storico da tutti i livelli di governo, di ridurre la spesa pubblica, ulteriore obiettivo che si intende realizzare con il presente progetto di legge, è quello del contenimento dei costi relativi alle spese di funzionamento dei tre istituti di garanzia considerati. Tale obiettivo è realizzato mediante la previsione di una riduzione dell' indennità mensile di funzione spettante a ciascun istituto di garanzia, rispetto a quella sin'ora prevista dalla normativa vigente.

Si precisa però, con riferimento all'indennità del Difensore civico, che la disposizione transitoria contenuta all'art.10

del presente progetto, fa decorrere l'efficacia della norma sulle indennità (contenuta all'art.6 dello stesso P.d.L.) dal momento della prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Ciò premesso in merito alle finalità di ordine generale che sottostanno alle norme del presente progetto, si indicano, di seguito, in modo sintetico, le principali modifiche apportate agli istituti del Difensore civico, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nel tentativo, come anticipato, di uniformarne il più possibile la disciplina.

In tema di *requisiti per l'elezione*, si è dunque previsto (agli artt.1, 13 comma 1, e 20 del P.d.L.) ad integrazione della disciplina vigente, che il Difensore civico e i Garanti sopra indicati, vengano scelti tra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale, abbiano maturato un' esperienza almeno quinquennale nei diversi ambiti di competenza previsti dalle singole leggi che li disciplinano.

Anche il *sistema di elezione* dei tre istituti di garanzia viene uniformato, (con gli artt. 2, 14 e 20 del P.d.L.) e viene inserita la previsione secondo cui ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

Vengono altresì uniformate le *cause di ineleggibilità e incompatibilità* (mediante gli artt. 3, 13 e 20 del P.d.L.), precisandosi, ad integrazione della disciplina vigente, che ciascuno dei tre incarichi considerati è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.

Identica, per i tre istituti di garanzia, anche *la durata della carica*, che viene fissata (agli artt. 15 e 20 del P.d.l.) in 5 anni, con possibilità di rielezione una sola volta. E' stata uniformata, invece, per i due Garanti, la disciplina della *proroga degli incarichi*, fissando in 90 giorni il termine massimo entro il quale deve essere nominato l'organo di garanzia giunto alla scadenza del mandato.

Per quanto concerne *l'indennità di funzione* spettante al Difensore civico e al Garante regionale per l'infanzia, si è prevista (agli artt.6 e 16 del P.d.L.) una sensibile riduzione di essa rispetto alla disciplina vigente: al Difensore civico (a far data dalla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge) spet-

ta un'indennità mensile di funzione pari al 60% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, mentre al Garante regionale per l'infanzia, tale indennità viene ulteriormente ridotta fino a corrispondere al 45% dell'indennità spettante ai Consiglieri (e nella stessa misura è fissata- dall'art.20 del P.d.L. - l'indennità spettante al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Rimane, invece, invariata, la previsione relativa al trattamento di missione, che resta, per ciascun istituto di garanzia, lo stesso previsto per i Consiglieri regionali.

L'art. 5 del P.d.l., inoltre, mette in risalto la necessità di un *coordinamento* delle attività dei tre istituti di garanzia sopra visti, e l'opportunità, in certi casi, di una collaborazione con il Co.Re. Com. (Comitato regionale per le comunicazioni).

Innovativa, invece, rispetto alla legislazione vigente, la previsione contenuta nell'art. 9 del presente progetto, che, per consentire ai tre istituti di garanzia qui considerati un'efficace svolgimento delle proprie attività, istituisce un'apposita *struttura di supporto*, la cui dotazione organica (al bisogno integrata da personale di altri uffici della Regione, previa intesa con la Giunta) è determinata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentiti il Difensore civico ed i Garanti stessi.

E' stato altresì previsto che, nel caso non vengano eletti il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa regionale vigente, possano essere esercitate dal Difensore civico, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Infine, il presente progetto di legge (con gli artt. 17 e 20) ha uniformato, fissandolo in due mesi, sia il termine entro cui l'Assemblea legislativa deve discutere le relazioni che annualmente vengono presentate dal Difensore civico e dai due Garanti, sia (con gli artt. 7, 19 e 20) il termine entro il quale (ovvero, il 15 settembre) ciascun istituto di garanzia deve predisporre e presentare all'Ufficio di Presidenza il programma delle attività riferite all'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Viene, infine, inserita, la previsione secondo cui le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma di cui sopra, sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.

PROGETTO DI LEGGE

Indice

TITOLO I - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N.25

- Art.1 Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.2 Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.3 Modifica dell'art.9 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.4 Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.5 Introduzione dell'art.13 bis nella legge regionale n. 25 del 2003
- Art.6 Sostituzione dell'art.14 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.7 Modifica dell'art.15 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.8 Sostituzione dell'art.16 della legge regionale n. 25 del 2003
- Art.9 Introduzione dell'art.16 bis nella legge regionale n. 25 del 2003
- Art.10 Disposizione transitoria

TITOLO II - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N.9

- Art.11 Modifica dell'art.2 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.12 Abrogazione dell'art.6 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.13 Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.14 Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.15 Modifiche dell'art.9 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.16 Sostituzione dell'art.10 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.17 Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.18 Sostituzione dell'art.12 della legge regionale n. 9 del 2005
- Art.19 Sostituzione dell'art.13 della legge regionale n. 9 del 2005

TITOLO III - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.3

Art.20 - Sostituzione dell'art.10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.3

TITOLO I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N.25

Art. 1

Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: "per un periodo di almeno cinque anni".

Art. 2

Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003

- 1. Alla fine del comma 1 dell'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: "Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum".
- 2. Il comma 2 dell'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
- "2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10. comma 1."

Art. 3

Modifica dell' art.9 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Al comma 3 dell'art.9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole "imprenditoriale o professionale" sono aggiunte le seguenti: "da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto".

Art. 4

Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 4 dell'art.11 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le parole: "Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione".

Art. 5

Introduzione dell'art.13 bisnella legge regionale n. 25 del 2003

1. Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l'art.13, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse."

Art. 6

Sostituzione dell'art.14 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L'art.14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Indennità

1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 60% dell' indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione."

Art. 7

Modifica dell'art.15 della legge regionale n. 25 del 2003

- 1. Dopo il comma 2 dell'art.15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
- "2 bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
- 2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia."

Art. 8

Sostituzione dell'art.16 della legge regionale n. 25 del 2003 L'art.16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'art. 16 bis".

Art. 9

Introduzione dell'art.16 bis nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l'art.16, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia

- 1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentiti il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.
- 2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
- 3. La struttura di cui al comma 1 può essere integrata, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e la Giunta regionale sulle modalità e le procedure di integrazione, dall'apporto permanente o occasionale di altri uffici della Regione.
- 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
- 5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9, e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3, possono essere esercitate dal Difensore civico, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. In tale caso, L'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all'art.11 e il programma di attività di cui all'art. 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma."

Art. 10

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 6 della presente legge trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N.9

Art. 11

Modifica dell'art.2 della legge regionale n. 9 del 2005

1. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è soppressa.

Art. 12

Abrogazione dell'art.6 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'art.6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 13

Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005

- 1. Al comma 1 dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole "competenza ed esperienza professionale" sono inserite le seguenti: ", almeno quinquennale,".
- 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
- "b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione."
- 3. Al comma 3 dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole "commercio o professione" sono aggiunte le seguenti: "da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto".

Art. 14

Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 9 del 2005

- 1. Alla fine del comma 1 dell'art.8 della legge regionale n. 9 del 2005 sono aggiunte le seguenti parole: "Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum".
- 2. Alla fine del comma 2 dell'art.8 della legge regionale n. 9 del 2005 sono aggiunte le seguenti parole: "In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione".

Art. 15

Modifiche dell'art.9 della legge regionale n. 9 del 2005

- 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 le parole "per la durata della legislatura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque anni".
- 2. Il comma 2 dell'art.9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito: "Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
- 3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 16

Sostituzione dell'art.10 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'art.10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Indennità

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45% dell' indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione."

Art. 17

Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell'art.11 della legge regionale n. 9 del 2005 l'ultimo periodo è così sostituito: "L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni."

Art. 18

Sostituzione dell'art.12 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'art.12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Sede e struttura

- 1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'art. 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003, articolo che si applica integralmente.
- 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori."

Art. 19

Sostituzione dell'art.13 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'art.13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Programmazione delle attività del Garante

- 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
- 2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea e da porre a disposizione del Garante.
- 3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
- 4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'art. 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003."

TITOLO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.3

Art. 20

Sostituzione dell'art.10 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3

1. L'art. 10 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 è così sostituito:

"Art.10

Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

- 1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri.
- 2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati.
- 3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste ai commi 2 e 3 dell'art.7, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della Legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".
- 4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
- 5. Il Garante è eletto dall' Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
- 6. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
- 7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni dell'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.